

Allegato B - deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 7 agosto 2018 come
successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 270 in data 7
luglio 2026

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016), successivamente aggiornato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

CAPO I

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche ambito lavori

Art. 1. Quantificazione del fondo incentivante

1. Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Detto importo confluisce in un apposito fondo, all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ed è destinata ad incentivare le funzioni previste dal precitato art. 113 comma 2; la restante quota del 20% è utilizzata per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge.

2. La quota del 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie

ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Possono essere destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico e tecnico funzionale;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 2. Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è graduata in ragione della complessità del lavoro da realizzare, come di seguito indicato:

a) lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 fino al 31/12/17 e in Euro 5.548.000,00 dal 1° gennaio 2018 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,45%;

b) lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;

c) lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;

d) lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 fino al 31/12/17 e in Euro 5.548.000,00 dal 1° gennaio 2018 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60%;

e) lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia

- comunitaria e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- f) lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti, sia a rete che puntuali, e di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2%;
- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, e di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70%.

Si precisa che in caso di contratti di concessione rientranti in ambito lavori, per la quantificazione del fondo incentivante si dovrà prendere a riferimento sempre la percentuale dell'1,45% indipendentemente dall'importo dell'affidamento.

Art. 3. Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente.

Art. 4. Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara (di cui all'articolo 2 del Capo I), iva esclusa, viene inserito nel progetto di fattibilità tecnica-economica e nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

Art. 5. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti purché conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese

necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione ad eccezione del caso in cui le figure professionali coinvolte nella progettazione non coincidano con quelle coinvolte nell'esecuzione delle opere. In tale ultimo caso non verranno comunque incentivate le attività di verifica della progettazione e di RUP.

Art. 6. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	26%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti	7%
3-bis) predisposizione e controllo delle procedure di bando	5%
4) Direzione lavori	45% ¹ da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	15% di cui il 5% al collaudo statico e ai collaudi tecnico funzionali se previsti, altrimenti l'intera quota sarà attribuita al collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione
Totale	100%

¹ la quota del 45% è così suddivisa: 12% al coordinatore della sicurezza e i suoi collaboratori e 33% al direttore lavori e suoi collaboratori.

Art. 7. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, nonché i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'articolo 17.

2. Sono inoltre esclusi dall'incentivazione le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture che sono affidati senza previo espletamento di gara o procedura comparativa.

CAPO II

**Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
ambito servizi e forniture**

Art. 8. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria nonché quelli affidati senza previo espletamento di gara o procedura comparativa. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, nonché i servizi e le forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata all'articolo 12 del presente Capo (predispensione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 9. Graduatoria del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,20%;
- b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,25%;
- c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e la soglia comunitaria: percentuale dello 0,30%.

Si precisa che in caso di contratti di concessione rientranti nell'ambito servizi/forniture, per la quantificazione del fondo incentivante si dovrà prendere a riferimento sempre la percentuale dello 0,10% indipendentemente dall'importo dell'affidamento.

Art. 10. Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui all'articolo 9 del presente Capo, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 8 Capo II del presente Regolamento.

Art. 11. Modalità di destinazione del fondo incentivante

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 8 Capo II del presente Regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per

il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 12. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
4) Direzione dell'esecuzione	28% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
4-bis) Verifica di conformità	20%
Totale servizi/forniture	100%

2. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee guida ANAC n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017 n. 1007 fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 (30 maggio 2018), a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni del predetto Decreto.

3. A far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (20 maggio 2017) per contratti di forniture e servizi la condizione per l'erogazione dei compensi di cui al presente Regolamento è costituita dalla nomina del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.

4. La nomina del direttore dell'esecuzione di contratti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP, come esplicitato dalle Linee guida ANAC n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità in data 11 ottobre 2017 n. 1007, a cui il

suddetto D.M. 49/2018 rimanda, è disposta dal RUP/dirigente quando ricorrono le seguenti fattispecie:

- a) affidamento di importo superiore a euro 500.000,00;
- b) intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- c) attività che richiedono una pluralità di competenze;
- d) attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Il direttore dell'esecuzione, qualora individuato in un soggetto diverso dal RUP, deve essere formalmente nominato e, contestualmente, ne devono essere definiti i compiti ed individuate le attività, con la relativa tempistica, che lo stesso dovrà porre in essere nell'esercizio della funzione assegnata.

CAPO III

Disposizioni in tema di affidamenti misti e concessioni

Art. 13. Affidamenti misti e concessioni

1. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito all'articolo 28 comma 1 del Codice e pertanto per stabilire l'ambito in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture), si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento in questione.

2. Il Regolamento si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. In tali casi l'incentivo verrà corrisposto esclusivamente per le attività espletate dal personale dell'ente. Qualora si tratti di contratti di concessione di tipo misto lavori/servizi/forniture, la disciplina applicabile verrà determinata con il criterio della prevalenza. In caso di concessioni miste la cui prevalenza faccia ricadere l'affidamento in ambito servizi/forniture vengono comunque fatte salve le prestazioni tipiche relative alla realizzazione dell'opera pubblica, limitatamente alla verifica del progetto, alla direzione lavori e al collaudo, svolte dal personale interno, le quali verranno compensate in base alle percentuali definite per l'attività specifica. Pertanto nella quantificazione del fondo incentivante si dovrà tenere conto, per tali quote, della disciplina relativa ai lavori. Resta comunque inteso che complessivamente il

fondo incentivante complessivo non può superare il valore del 2% rispetto all'importo complessivo dell'affidamento posto a base di gara.

La disposizione di cui al presente comma e le ulteriori disposizioni in materia di contratti di concessione di cui al presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

CAPO IV

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Art. 14. Individuazione del gruppo di lavoro

1 . Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, ne darà motivata comunicazione al responsabile in materia di organizzazione, indicando il nuovo gruppo di incaricati.

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla

singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

5. Qualora una prestazione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al RUP attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolti dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

6. Ai collaboratori comunque viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 55% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando (o della lettera invito in caso di procedure negoziate); in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

8. Qualora una prima procedura di affidamento non riceva alcuna offerta e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo, per le prestazioni espletate, verrà riconosciuto una sola volta.

Art. 15. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere prestazioni siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata al massimo nella misura del 55% dell'aliquota prevista al Capo I, art. 6 per i lavori e al Capo II, art. 12 per i servizi e le forniture.

Art. 16. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al Capo I, art. 6 e al Capo II, art. 12 sono consentite in ragione della peculiarità del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la

variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna prestazione non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al Capo I, art. 6 e al Capo II, art. 12, con compensazione sulle altre voci.

Art. 17. Disciplina delle attività svolte con apporto di figure anche esterne

1. Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al Capo I, art. 6 e al Capo II, art. 12, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Nel caso di attività svolte con apporto di figure anche esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, sarà cura del RUP indicare l'incidenza percentuale dell'attività svolta con figure esterne rispetto al totale dell'incentivo relativo alle prestazioni alle quali tale attività esterna si riferisce.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

Art. 18. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo imputabili alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale prestazione non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dal quale derivino dei danni imputabili al personale coinvolto in tale attività, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in

relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Art. 20. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture

1. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo imputabili alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi per fatto imputabile alla responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art. 21. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

CAPO V

Modalità di liquidazione dell'incentivo

Art. 22. Procedura di liquidazione

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite

all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 23. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole prestazioni

1. Fermo restando la disciplina in materia di diritto di incentivazione previsto dall'art. 14, per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, nonché per le attinenti attività del RUP, la liquidazione avverrà a seguito della pubblicazione del provvedimento che attribuisce efficacia all'aggiudicazione. Per le attività di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità, nonché per la restante quota riferita all'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le prestazioni relative a contratti di forniture e servizi di durata pluriennale con scadenze intermedie predefinite, le attività svolte in fase di esecuzione del contratto possono essere liquidate annualmente dal dirigente, in relazione all'esito delle verifiche periodiche previste, nel rispetto delle funzioni e dei compiti definiti dal D.M. 49/2018. L'ultima quota della direzione dell'esecuzione verrà liquidata successivamente all'approvazione della verifica di conformità. Per le acquisizioni di servizi/forniture, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le prestazioni svolte saranno incentivate sulla base di quanto previsto dall'art. 14 comma 7 con riferimento alla data di approvazione della determina a contrarre.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascun lavoro e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà comunque successivamente all'approvazione della determina a contrarre o, se mancante, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

Art. 24. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.

Art. 25. Modalità di rendicontazione – ambito lavori

1. Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31/8 per le prestazioni concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le prestazioni concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente.

Art. 26. Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture

1. Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della relazione sullo stato finale entro il 31/12 dell'anno precedente. Relativamente ai servizi con durata pluriennale di cui all'articolo 23 del presente Capo, le schede riferite all'incentivo funzioni tecniche per le attività espletate dovranno essere presentate agli uffici del personale entro il medesimo termine.

CAPO VI

Limite individuale ai compensi da corrispondere

Art. 27. Limiti individuali

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale

e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni. A tal fine gli eventuali importi corrisposti a titolo di incentivo funzioni tecniche da parte di altre amministrazioni, preventivamente autorizzati dall'ente, dovranno essere autodichiarati dai dipendenti interessati contestualmente alla comunicazione agli uffici del personale degli importi su cui operare gli abbattimenti previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.

CAPO VII

Informazione e confronto

Art. 28 informazione

1. L'ufficio sistemi incentivanti fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

2. Gli uffici competenti trasmetteranno altresì con cadenza annuale alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali un rendiconto sulle modalità di utilizzo della quota del 20% del fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 4 del Codice.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 Decorrenza dell'efficacia del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nei Piani Annuali delle Opere Pubbliche, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico del lavoro oggetto del bando;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando;
- alle prestazioni espletate successivamente alla data di approvazione del

presente Regolamento, riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 (le cui prime prestazioni sono state incentivate con il Regolamento approvato con D.G. 3/2017), purché nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti solo per le attività riferibili a lavori, servizi o forniture affidati mediante gara o procedura comparativa. Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione. Tale disposizione si applica dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

3. Si precisa che le disposizioni in materia di direttore dell'esecuzione decorrono dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017 (20 maggio 2017) e pertanto si applicano anche agli affidamenti di servizi e forniture disposti successivamente a tale data, ma precedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento.

4. Si precisa inoltre che, al fine di definire l'ambito di applicazione del presente Regolamento, con riferimento alla data di approvazione dello stesso, per gli affidamenti disposti a seguito di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, farà fede la data di protocollo della lettera invito.

Art. 30. Ambito di applicazione del Regolamento approvato con D.G. 3/2017

1. Il Regolamento approvato con D.G. 3/2017 si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nei Piani Annuali delle Opere Pubbliche il cui bando sia stato pubblicato successivamente al 19 aprile 2016, purché nel quadro economico del lavoro sia stata accantonata la quota riferita all'incentivo per funzioni tecniche. Qualora sia stata accantonata una quota inferiore a quella prevista dal Regolamento sarà possibile liquidare solamente la quota accantonata. Si precisa che, al fine di definire l'ambito di applicazione del Regolamento, con riferimento alla data del 19 aprile 2016, per gli affidamenti disposti a seguito di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, farà fede la data di protocollo della lettera invito;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente al 19 aprile 2016, purché nel quadro economico del servizio/fornitura sia stata accantonata la quota riferita all'incentivo per funzioni tecniche. Qualora sia stata accantonata una quota inferiore a quella prevista dal Regolamento approvato con D.G. 3/2017 sarà possibile liquidare solamente la quota accantonata.

Art. 31. Ambito di applicazione delle discipline precedenti

1. Resta inteso che per i lavori per i quali:

- A) il bando di riferimento sia stato pubblicato anteriormente, oppure la data di protocollo della lettera invito in caso di procedure negoziate, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) e per le quali le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19 agosto 2014, continuerà ad essere applicato il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 23 dicembre 2014 n. 375 predisposto ai sensi di quanto disposto dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- B) le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere Pubbliche dell'anno 2014 le cui attività siano state svolte anteriormente al 19 agosto 2014 continuerà ad essere applicato il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 31 dicembre 2013, n. 356;
- C) le attività di progettazione o direzione lavori o collaudo riferiti ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel piano annuale delle opere Pubbliche dell'anno 2013 e precedenti le cui attività siano state svolte anteriormente al 19 agosto 2014 continuerà ad essere applicato quello approvato con deliberazione di Giunta comunale in data 3 maggio 2011, n. 148, siccome interpretato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, n. 226.

Relativamente ai regolamenti approvati con deliberazioni di Giunta comunale n. 375/2014, 356/2013 e 148/2011 siccome interpretato con deliberazione di Giunta comunale n. 226/2013, il criterio per determinare l'assoggettamento degli incentivi alla progettazione/direzione lavori al Regolamento di competenza è il seguente:

- per le attività di progettazione la data di approvazione delle varie fasi di progettazione;
- per le attività riferite alla verifica del progetto e alla redazione del piano della sicurezza la data di approvazione del progetto esecutivo (o lo stadio inferiore se la progettazione esecutiva non viene richiesta per tale lavoro);
- per le attività di direzione lavori la data di ultimazione dei lavori come si evince dalla relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione o dal conto

finale/relazione sul conto finale indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso;

- per le attività di collaudo/regolare esecuzione la data di redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo indipendentemente dalla data di formale approvazione dello stesso.

Art. 32. Disciplina incentivo per servizi supplementari

1. Si precisa che per affidamenti di servizi supplementari disposti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'abrogato art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, per la definizione dell'incentivo si applicherà il Regolamento di riferimento della procedura originaria ad essi riferita, indipendentemente dal momento in cui viene formalizzato l'affidamento.

Art. 33. Disposizione in materia di attività di manutenzione

1. Alla luce delle numerose pronunce delle Corti dei Conti (Corte Conti Emilia Romagna 118/2016, Sardegna 122/2016, Puglia 5/2017, Umbria 51/2017, Veneto 134/2017, Lombardia 190/2017, Veneto 338/2017) che dispongono l'illegittimità del riconoscimento dell'incentivo funzioni tecniche per le attività di manutenzione, anche straordinaria, si stabilisce che le attività di manutenzione, di qualunque tipologia, non possono essere oggetto di incentivazione. Tale disposizione si applica dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Art. 34. Disciplina dell'incentivo alla pianificazione urbanistica

1. L'incentivo alla pianificazione urbanistica riferito a varianti per opere pubbliche, di cui all'abrogato articolo 92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, continua ad applicarsi agli atti di pianificazione adottati e/o approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114. Resta inteso che per tale tipologia di incentivi si farà riferimento al Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 31 dicembre 2013, n. 356 nonché a quello approvato con deliberazione di Giunta comunale in data 3 maggio 2011, n. 148, siccome interpretato con Deliberazione di Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, n. 226.

Art. 35. Disposizione finale

1. Le parti del presente Regolamento di interpretazione autentica di quello approvato con D.G. 3/2017 (mancato riconoscimento dell'incentivo per la attività di

manutenzione e per affidamenti senza procedure comparative, riconoscimento dell'incentivo per i contratti di concessione), si applicano dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.